



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

SCRITTI CON RAIMONDO SANTORO

TOMO 2

a cura di

Mario Varvaro e Monica De Simone



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

SCRITTI CON RAIMONDO SANTORO

a cura di
Mario Varvaro e Monica De Simone

TOMO 2

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 18.2

SCRITTI CON RAIMONDO SANTORO
a cura di Mario Varvaro e Monica De Simone

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fargnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Rita Lizzi (Perugia)
Paola Maggio (Palermo)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzi (Roma)
Serena Quattrocchio (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris & Lecce)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa
Veronica Virga

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857
ISBN cartaceo: 978-88-5509-702-4
ISBN online: 978-88-5509-704-8

© Copyright 2024 New Digital Frontiers srl
Via Serradifalco, 78
90145 Palermo - Italia
www.newdigitalfrontiers.com

INDICE GENERALE

TOMO 1

NOTA DEI CURATORI	XI
RAIMONDO SANTORO STORIA DELL' <i>OBLIGATIO</i> ED ESPERIENZA GIURIDICA	1
GREGOR ALBERS IL CONFLITTO DI OBBLIGAZIONI IN DIRITTO ROMANO	29
FRANCESCO ARCARIA L'ONORARIO DEI <i>PROFESSORES IURIS CIVILIS</i>	69
MARTIN AVENARIUS AQUILISCHE HAFTUNG UND „SOZIALADÄQUATE“ GEFAHR DURCH HERABFALLEN VON GEBÄUDETEILEN	95
CHRISTIAN BALDUS ALLA RICERCA DELLA CORRISPONDENZA DI KARL SALOMO ZACHARIAE	123
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA DA TP. 34 = TPSULP. 31 A <i>FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA</i> 4.108-112: UNA SUGGESTIONE	137
MARIAGRAZIA BIANCHINI <i>DE RE NECESSARIA AD LOCUM</i> : UN'INTERPRETAZIONE	145
PAOLA BIAVASCHI IL PROBLEMA DELLE <i>MOLAE</i> NELLA GIURISPRUDENZA E IL PENSIERO DIVERGENTE DI NERAZIO PRISCO	153
PIERANGELO BUONGIORNO 'CECI N'EST PAS UN <i>SENATUS CONSULTUM</i> '. <i>CURA SECUNDA</i> DI UN BRONZO EPIGRAFICO A CONTENUTO PRECETTIVO DALLA SPAGNA	177

LUGI CAPOGROSSI COLOGNESI POLITICA CULTURALE, SCIENZA GIURIDICA E RICERCA STORICA IN SAVIGNY	197
ALESSANDRO CORBINO DISCIPLINE E CLASSIFICAZIONI. RIFLESSIONI SUI LIMITI DI CORRISPONDENZA DELLE CLASSIFICAZIONI ROMANE E CONTEMPORANEE DEGLI EVENTI LESIVI DI RILEVANZA PRIVATA	227
LUCETTA DESANTI D. 47.2.66(65) (ULP. 1 AD ED. AED. CUR.); DAI VIZI OCCULTI DEGLI SCHIAVI VENDUTI ALLA IRRILEVANZA DEL PENTIMENTO NELL'AMBITO DEL FURTO	257
MONICA DE SIMONE ELIO ARISTIDE E LA RETORICA DELLA CITTÀ DI ROMA: ECHI DI MODELLI GRECI E PARADIGMI GIURIDICI	275
IOLE FARGNOLI UN PROVVEDIMENTO GRAZIANEO IN TEMA DI GARE GINNICHE	293
RICCARDO FERCIA APPUNTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER DANNO DA LESIONE DEL POSSESSO IN DIRITTO ROMANO	309
TOMO 2	
GIOVANNI FINAZZI LA RIPETIZIONE DELLE <i>OPERAE</i> INDEBITAMENTE PRESTATE: QUALE <i>CONDICTIO</i> ?	327
THOMAS FINKENAUER FINDELKINDER UND <i>FAVOR LIBERTATIS</i> BEI CERVIDIUS SCAEVOLA	365
LORENZO FRANCHINI LE <i>LEGES REGIAE</i> E LA LORO APPLICAZIONE IN ETÀ REPUBBLICANA	383

LUIGI GAROFALO <i>IUSTITIUM. FISIONOMIA ED EZIOLOGIA</i>	397
JAN DIRK HARKE <i>MANCIPATIO UND IN IURE CESSIO</i>	423
VIOLA HEUTGER FACHLICH VERBUNDENE WEGGEFÄHRTEN: MAX KASER UND WOLFGANG WALDSTEIN	451
RENZO LAMBERTINI UN SOTTILE MECCANISMO GIURIDICO AUGUSTEO. IN TEMA DI <i>IUS OCCIDENDI EX LEGE IULIA DE ADULTERIIS</i>	465
PAOLA LAMBRINI BREVI NOTE IN TEMA DI <i>RES IN USU PUBLICO</i>	493
ROSSELLA LAURENDI PRESTITI FORZOSI NELLE PROVINCE ROMANE: SENECA, PLINIO E TRAIANO (A PROPOSITO DI CASSIO DIO 62.2)	505
MARIALUISA NAVARRA A PROPOSITO DI CARCERAZIONE PREVENTIVA IN ETÀ GIUSTINIANEA	513
ROSANNA ORTU DIE <i>TABELLA IMMUNITATIS</i> VON <i>TURRIS LIBISONIS</i> UND <i>DOMINAE NAVIUM</i> IN DER KAISERZEIT: DER FALL DER VESTALIN <i>MAXIMA FLAVIA PUBLICIA</i>	553
CARLO PELLOSO IL TEMPO E IL LUOGO DEI <i>COMITIA</i> PRIMA DELLA LORO RIDUZIONE A LARVA PROCESSUALE	573
LEO PEPPE SULLA FRASE ' <i>PARTUS SEQUITUR VENTREM</i> ' IN VON DER <i>POESIE IM RECHT</i> DI JACOB GRIMM	601

ALDO PETRUCCI
CONSIDERAZIONI IN MARGINE A TRE TESTI SU
LIBERTI OPERANTI IN UNA *NEGOTIATIO* 617

FEDERICO PROCCHI
DIFESA DELL'IMPUTATO E *TESTES DENUNTIATI*
IN UNA *COGNITIO SENATUS DE REPETUNDIS* 649

SALVATORE PULIATTI
IL CODICE DI GIUSTINIANO: PROFILI DI
TRADIZIONE TESTUALE 665

SALVO RANDAZZO
CONTRO IL METODO? BREVE ELOGIO DELLA
DISCONTINUITÀ EPISTEMOLOGICA NEGLI STUDI
STORICO-GIURIDICI E UNA PROSPETTIVA UNIFICANTE 685

TOMO 3

THOMAS RÜFNER
GESETZE, GRÄBER UND GELEHRTE. EIN GESETZ MARK
AURELS ZUR ANDEMIEBEKÄMPFUNG? 709

ANTONIO SACCOCCIO
TAMETSI MAXIME NEL LESSICO DEI GIURISTI ROMANI 737

ROBERTO SCEVOLA
ALL'ORIGINE DI ALCUNE VENDITE SPECIALI NEL
CODICE CIVILE PERUVIANO: MEDITAZIONI FRA
VECCHIO E NUOVO MONDO 769

PHILIPP SCHEIBELREITER
DANKBARKEIT UND FREUNDSCHAFT ALS
GRUNDLAGE VERTRAGLICHER KONZEPTE IM
RÖMISCHEN UND IM GRIECHISCHEN RECHT 823

MARIO VARVARO
D. 43.1.5 (PAUL. 13 *AD SAB.*) E GLI *INTERDICTA NOXALIA* 877

UMBERTO VINCENTI TOPOGRAFIA E GOVERNO DELLA ROMA DELLE ORIGINI. L'ARCHETIPO DEL POTERE DIVISO	899
ANDREAS WACKE „CHI ROMPE PAGA“. ZEHN POPULÄRE SPRUCHWEISHEITEN JURISTISCH BETRACHTET	929
ADOLFO WEGMANN STOCKEBRAND SOBRE LA <i>CONDICTIO SINE DATIONE</i> NO FURTIVA DEL DEPOSITANTE Y DEL DEUDOR PIGNORATICIO	961
CONSTANTIN WILLEMS ZIVILPROZESSE <i>APUD IUDAEOS</i> ? CTH. 2.1.10 UND CI. 1.9.8 ALS BEISPIEL FÜR <i>DIVERSITY MANAGEMENT</i> IM RÖMISCHEN ZIVILPROZESSRECHT	997
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI RAIMONDO SANTORO	1027

La pubblicazione dei volumi è stata realizzata anche con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo a valere sui fondi del piano strategico del Dipartimento.

LE LEGES REGIAE E LA LORO APPLICAZIONE IN ETÀ REPUBBLICANA

LORENZO FRANCHINI
 Università Europea di Roma

1. Anche chi, come noi, pur dilettrandosi di diritto arcaico, non ha mai propriamente studiato le *leges regiae*,¹ è certo indotto a farlo, a seguito della rilettura di uno dei più stimolanti contributi del prof. Santoro, qual è quello vertente *Sul ius Papirianum*.² Esso opportunamente si fonda sul presupposto, caro al Maestro palermitano, e che noi da tempo ampiamente condividiamo,³ della natura rituale di ogni attività giuridicamente rilevante nell'età delle origini.

2. Più o meno si sa quali siano, in rapporto alle *leges regiae*, le *vexatae quaestiones*.⁴

In senso affermativo, ad esempio, può oggi ritenersi definita quella relativa alla loro esistenza come tale, di contro a certo ipercriticismo che aveva fatto breccia nella prima metà del secolo scorso.⁵

1 Per una testuale ricognizione delle quali si rinvia oggi, oltre che naturalmente a *FIRA* I, cap. I, anche all'opera curata da G. Franciosi, *Leges regiae*, Napoli 2003. Per la dottrina, si vedano, eminentemente, gli autori citati nelle ntt. successive.

2 R. Santoro, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, a cura di M. Humbert, Y. Thomas, [Paris 1998], 399 ss., anche in Id., *Scritti minori*, II, a cura di M. Varvaro, Torino 2009, 133 ss.

3 Sul punto ci permettiamo di richiamare il nostro *Alle origini di negozio e processo: l'autotutela rituale*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, I, a cura di L. Garofalo, Padova 2012, 161 ss., ove gli scritti di Santoro sono citati in moltissime occasioni.

4 Esse sono tenute ben presenti, ovviamente, dalla più parte degli studiosi ricordati nell'ambito di questo scritto, alcuni dei quali, fra l'altro, si sono significativamente occupati di questi temi in tempi assai recenti. V. sin d'ora comunque Z. Bujuklic, *Leges regiae: pro et contra*, in *RIDA* 45, 1998, 89 ss., che merita di essere citato per il curioso metodo adottato, di tipo quasi abelardiano.

5 Alludiamo soprattutto a J. Carcopino, *Les prétendues "lois royales"*, in *ME-FRA* 54, 1937, 344 ss.; ma v. anche per esempio J. Paoli, *Le ius Papirianum et la loi Papiria*, in *RHD* 24-25, 1946-1947, 157 ss. La tesi demolitoria, della

Si discute molto, altresì, del cd. *ius Papirianum* e della sua autenticità, anche se, sulla scorta delle fonti,⁶ ci pare davvero difficile negare che una qualche consolidazione del materiale normativo regio, in qualsiasi modo fosse stato nei

storicità non solo del *ius Papirianum*, ma delle stesse leggi dei re, è da considerarsi oggi superata a seguito delle posizioni assunte, per esempio, da S. Tondo, *Introduzione alle leges regiae*, in *SDHI* 37, 1971, 1 ss., spec. 22 ss.; A. Watson, *Roman Private Law and the leges regiae*, in *JRS* 62, 1972, 100 e nt. 1, 105; A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*⁵, Napoli 1990, 191, tuttavia scettico in merito alla raccolta di Papirio di per sé intesa; P. Giunti, *Adulterio e leggi regie*, Milano 1990, 15 ss., 18 ss e nt. 27, 22, che richiamando Tondo parla di vera e propria inversione di tendenza, di rovesciamento di prospettiva; Franciosi, *Leges regiae* (nt. 1) xiv s. e nt. 10; L. Capogrossi Colongesi, *Sino alle XII tavole ed oltre*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 368, 374 ss. e nt. 4; G.M. Oliviero, *Il "diritto di famiglia" delle leges regiae*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, II, a cura di A. Palma, Napoli 2009, 838 s.; D. Mantovani, *Le due serie di leges regiae*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia 2012, 292; Id., *Legum Multitudo: Diskussionen und Perspektiven aus Anlass einer Übersetzung*, in *ZRG RA* 139, 2022, 350; R. Laurendi, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013, 20 s., la quale, a sostegno, invoca il rilievo delle fonti non solo documentali ma anche archeologiche ed epigrafiche; A. Manzo, *Note sulla giurisprudenza arcaica*, in *SDHI* 63, 2014, 107, che pur non affronta la questione ex professo; R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli 2018, 1 ss., 10 s.; C. Smith, *Leges regiae and the Nomothetic World of Early Rome*, in *Cahiers des études anciennes* 57, 2020, 91 ss.; Id., *The Laws of the Kings – A View from a Distance*, in *Roman Law before the Twelve Tables. An Interdisciplinary Approach*, a cura di S.W. Bell, P.J. du Plessis, Edinburgh 2020, 111 ss., a sua volta attento all'importanza dei reperti archeologici, e comunque ammettendo anche la possibilità di qualche minima invenzione o anticipazione; M. Falcon, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, Napoli 2022, 11 s., che riprende Laurendi; M. Lentano, *Numa e la vite non potata. Antropologia di una lex regia*, in *Codex* 4, 2023, 11 ss., che cita Falcon; M.F. Cursi, *Ius certum e attività normativa in età monarchica e decemvirale: Lo sguardo di Pomponio*, in *Specula Iuris* 2, 2023, 91 e nt. 9, 113, 124.

- 6 V. soprattutto Pomp. D. 1.2.2.2-3 (trascritto *infra*, nel testo); D. 1.2.2.36: *Fuit autem in primis peritus Publius Papirius, qui leges regias in unum contulit*; Paul. D. 50.16.144: *Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακὴν Graeci vocant*; Dion. Hal. 3.36.4: *χαλκαὶ γὰρ οὐπω στήλαι τότε ἦσαν, ἀλλ' ἐν δρυΐναις ἐχαράττοντο σανίσιν οἱ τε νόμοι καὶ αἱ περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί: μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰς ἀναγραφὴν δημοσίαν αὐθις ἤχθησαν ὑπ' ἀνδρὸς ἱεροφάντου Γαίου Παπυρίου, τὴν ἀπάντων τῶν ἱερῶν ἡγεμονίαν ἔχοντας*; cfr. per esempio Macr. sat. 3.11.5: *In Papiriano enim iure eviderent relatum est aere vicem praestare posse mensam dicatam*; Serv. ad Aen. 12.836: *morem ritusque sacrorum adiciamus ipso titulo legis Papiriae usus est, quam sciebat de ritu sacrorum publicatam*.

secoli trasmesso,⁷ si sia verificata, nel momento di trapasso tra il periodo monarchico e quello repubblicano.⁸

- 7 Si ha notizia di varie iniziative, dirette alla trascrizione e pubblicazione di leggi regie, intraprese su impulso di monarchi anche successivi a quello che le aveva emanate. V. per esempio Dion. Hal. 2.24.1, in merito a Romolo; Cic. *rep.* 2.14.26; 5.2.3; Dion. Hal. 2.63.4; 3.36.4, in merito a Numa Pompilio stesso, alla cui attività va attribuita, come si sa, particolare rilevanza; Liv. 1.32.2; Dion. Hal. 3.36.4, in merito ad Anco Marzio relativamente alle leggi di Numa; Dion. Hal. 4.26.5 e 4.43.1, in merito a Servio Tullio; Dion. Hal. 4.10.3, in merito a Servio Tullio relativamente alle leggi di Romolo e Numa. Tutto ciò sarebbe avvenuto con la – per noi ovvia – collaborazione dei pontefici (espressamente menzionati in Liv. 1.20.5-7; 1.31.8; 1.32.2; Cic. *rep.* 2.14.26; Dion. Hal. 2.63.2; 2.73; 3.36.4; Plut. *Num.* 9.1), i quali, interpreti di riti e usi giuridicamente rilevanti, ne custodivano la tradizione (cfr. Liv. 1.20.5-7; 1.31.8; 1.32.2; Plin. *nat.* 28.4.14; Aug. *civ.* 7.35; Dion. Hal. 2.63.4; 3.35.4; 3.36.4), in forma inevitabilmente scritta e, tendenzialmente, segreta.
- Per la dottrina, v. ad esempio Tondo, *Introduzione* (nt. 5) spec. 7, 10 ss., 21 ss., 53; Santoro, *Sul ius Papirianum* (nt. 2) 400, 411 ss., per cui è in generale molto importante l'atto della comunicazione al popolo; B. Albanese, *Macrobio (Sat. 3.11.3 ss.) ed il ius Papirianum*, in *AUPA* 45, 1998, 13 s.; Franciosi, *Leges regiae* (nt. 1) xv s. e nt. 13; Oliviero, *Il "diritto"* (nt. 5) 853; Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) 284 ss., il quale, specie in riguardo alle leggi numane, parla di varie vicissitudini inerenti alla loro affissione, perdita, recupero; Laurendi, *Leges regiae* (nt. 5) 12, 20 s., 34 ss., 37 ss., 185 ss.; Ead., *The leges regiae* (nt. 5) 98; Manzo, *Note* (nt. 5) 107; M.V. Sanna, *Dalla paelex della lex Numana alla concubina*, in *BIDR* 109, 2015, 182; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 9 e ntt. 8-9, giustamente sensibile alla funzione pontificale di preservazione della memoria; G. Di Trolio, *Le leges regiae in Dionigi di Alicarnasso*², Napoli 2019, 259 ss., 327; Falcon, *L'omicidio* (nt. 5) 11 ss. e nt. 14.
- 8 La tesi secondo cui il pontefice Papirio – comunque esattamente si chiamasse (Sesto per Pomp. D. 1.2.2.2-3; Publio per Pomp. D. 1.2.2.36; Gaio per Dion. Hal. 3.36.4) –, vissuto all'epoca di Tarquinio il Superbo, avrebbe potuto comporre la sua raccolta in un momento anche successivo alla sua caduta, ci sembra senz'altro plausibile: in questo senso Laurendi, *The leges regiae* (nt. 5) 98 ss., la quale, sanando con buoni argomenti la contraddizione tra Pomponio e Dionigi (per cui v. *supra*, alla nt. 6) circa la cronologia dell'opera, coeva o appena successiva all'ultimo monarca, sostiene appunto che Papirio vi si poté dedicare all'inizio della repubblica, approfittando di una maggiore libertà d'azione. Ad ogni modo, più in generale, sul *ius Papirianum* e sulla sua storicità, sulla sua pubblicazione, nonché sugli studi che ne vennero fatti in epoche successive – per quanto ci risulta, da parte di giuristi, come Granio Flacco, più che di non-giuristi – v. per esempio Tondo, *Introduzione* (nt. 5) spec. 24 ss., 32, il quale parla di silloge organica che, con adattamenti formali, risultava ancora diffusa in età tardo-repubblicana; Watson, *Roman Private Law* (nt. 5) 104 e nt. 47, che in merito a Granio Flacco richiama anche Schulz; Guarino, *L'ordinamento* (nt. 5) 188 ss., il quale, pur alieno dagli eccessi di Carcopino (nt. 5), che bollava il *ius Papirianum* come una pura invenzione di Granio Flacco, ritiene che la raccolta, non più direttamente leggibile da Pomponio, debba preferibilmente imputarsi, piuttosto che a un pontefice del VI secolo, ad un erudito del IV-III; Santoro, *Sul ius Papirianum* (nt. 2) 399 ss., per cui, nonostante qualche fenomeno

Si è poi imposto all'attenzione degli studiosi il problema se le nostre *leges* fossero fonte di diritto sacro o – almeno alcune – di diritto civile.⁹

di alterazione e accrescimento, la silloge è senz'altro antica e non frutto di una falsificazione; Albanese, *Macrobio* (nt. 7) 7 ss., 27 e nt. 31, 29 e nt. 33, secondo il quale l'autore del *ius Papirianum* cui allude Macrobio non va identificato in Granio Flacco, la cui opera sul tema era peraltro prevalentemente giuridica, riferibile al diritto vigente; Franciosi, *Leges regiae* (nt. 1) xv, xvii e nt. 15, che su alcuni aspetti problematici dice di voler esercitare l'*ars ignorandi*; Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) 283 ss., per il quale si veda soprattutto *infra*, alla nt. 9, pur osservandosi comunque sin d'ora che, secondo l'., il testo scritto, ingrediente della *origo iuris*, e forse risalente a subito dopo la cacciata del Superbo, circolava ancora in età ciceroniana, in una versione libraria, e poi in età imperiale; Laurendi, *Leges regiae* (nt. 5) spec. 38, 171 ss., 186 s.; Ead. *The leges regiae* (nt. 5) 101 ss., per la quale l'opera, malgrado alcune reinterpretazioni e sovrapposizioni storiografiche, greche e romane, rimase sostanzialmente autentica, anche se certo si saranno poste esigenze di aggiornamento linguistico, cui un autore come Granio Flacco avrà in qualche modo soddisfatto; Manzo, *Note* (nt. 5) 103 ss., 108; Sanna, *Dalla paelex* (nt. 7) 182 e nt. 32; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 10 e nt. 10; Di Trolio, *Le leges regiae* (nt. 7) 259 s.; Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss., tra i pochi contemporanei a sospettare che il *ius Papirianum*, di cui è per esempio strano che Cicerone non parli nel *de legibus*, sia in realtà una anticipazione, frutto del tentativo di trovare una radice antica ad elaborazioni più recenti, denominatore comune teorico di molteplici filoni storiografici; C.F. Amunátegui Perelló, *The Twelve Tables and the leges regiae: A Problem of Validity*, in *Roman Law before the Twelve Tables* (nt. 5) 68 s., secondo cui Granio Flacco, che pur in età cesariana non era in grado di leggere il latino di fine VI secolo, davvero operò su materiale risalente alla tarda monarchia o alla prima repubblica, reso evidentemente fruibile grazie ad adeguamenti linguistici; Falcon, *L'omicidio* (nt. 5) 15 e ntt. 24-25; Cursi, *Ius certum* (nt. 5) 97 ss.

- 9 È stato, come si sa, soprattutto Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) 283 ss., a postulare l'esistenza di due 'serie' di *leges regiae*, di natura sacrale alcune (per lo più attribuibili a Numa Pompilio, secondo quanto attesta Dion. Hal. 3.36.4) e di natura civile altre (fatte votare dai comizi curiati e poi confluite nel *ius civile Papirianum*, secondo quanto attesta Pomp. D. 1.2.2.2-3); ciò, considerando evidentemente non componibile il contrasto tra le due fonti. Ci pare convincente la replica di autori come Laurendi, *Leges regiae* (nt. 5) 20 s., 183 ss.; Ead., *The leges regiae* (nt. 5) 101 s., che, pur tributando la giusta considerazione alle opinioni espresse dall'autorevole studioso pavese, le ritengono superabili in base all'argomento che il *ius civile* (da non intendersi nel senso stretto di cui a Cic. *leg.* 2.21.52-53) e il *ius sacrum* non erano in quell'epoca ancora distinti, e che sono anzi adducibili *leges Numa* che non prescrivevano sanzioni di diritto sacro, come per esempio quella sulla vendita del figlio sposato (di cui a Dion. Hal. 2.27.4) o quella sulla cessione della moglie feconda (di cui a Plut. *Lyc.-Num.* 25[3].1-2; Strab. 11.9.1): il *ius pontificium* si occupava dunque, direttamente o *per relationem*, di questioni di diritto privato, e soltanto a tempi di molto successivi è semmai ascrivibile la enucleazione di due diverse serie. Come meglio si dirà, per noi tutte le leggi regie erano di contenuto 'pontificale', e perciò stesso, più o meno immediatamente, sacrale, in un'epoca in cui *fas* e *ius* non si erano

Ma la questione, certo connessa alla precedente,¹⁰ che ci appassiona di più concerne la sopravvivenza o meno, in età repubblicana, ed anzi postdecemvirale, delle *leges regiae* come diritto vigente. Sul punto infatti le fonti paiono esprimersi in modo contraddittorio. Si veda

D. 1.2.2.2-3 (Pomp. *l. s. ench.*): [2] *Et ita (Romulus) leges quasdam et ipse curiatus ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. Quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.*
[3] *Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges*

ancora appunto separati. Nella testimonianza pomponiana la locuzione *ius civile (Papirianum, Flavianum)* può, senza preoccupazioni eccessive, interpretarsi come allusiva ad un *ius* compreso nella tradizione, nel patrimonio culturale cittadino, nel che indubitabilmente rientra anche il *corpus* delle leggi regie. Concordiamo con chi, in dottrina, fondamentalmente ritiene le *leges regiae* fonte di norme dirette a disciplinare attività rituali (*de ritu sacrorum*) e perciò, in quell'epoca, più che altro sacrali: v. in particolare Santoro, *Sul ius Papirianum* (nt. 2) 399 ss. e Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 1 ss., spec. 9 ss., 10 e nt. 10 (con espresso riferimento alle diverse posizioni assunte da Mantovani e Laurendi). V. anche, ad integrazione, per esempio Oliviero, *Il "diritto"* (nt. 5) 839 s. e nt. 8, la quale, confrontandosi con Mantovani, e richiamando d'altra parte Guarino, *L'ordinamento* (nt. 5), osserva come le vere *leges regiae* avessero tutte un contenuto sacrale; Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss., che sembra invece concordare con Mantovani; M. Rocco, *The leges regiae in Livy: Narratological and Stylistic Strategies*, in *Roman Law before the Twelve Tables* (nt. 5) 78, pur in un contributo che ha scopi più di inquadramento storico-letterario che non giuridico; Cursi, *Ius certum* (nt. 5) 91 nt. 12, 101, la quale, nel riportare sia la tesi di Mantovani che la replica di Laurendi, non ci pare assuma chiaramente posizione. Infine, per uno studio delle leggi numane, generalmente intese, si veda in ultimo Numa. *I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna 2022, e all'interno di esso soprattutto gli articoli di M. Lentano, *Un corpus normativo ispirato*, 7 ss., e F. Prescendi, *Culti e pax deorum*, 37 ss.

- 10 È connessa perché sarebbe ben strano che un esponente, come Papirio, della classe dirigente di quel tempo, animata da un forte sentimento anti-monarchico e da un forte spirito di revanscismo patrizio, fosse mosso, nella sua opera di recupero e valorizzazione del materiale normativo regio, da un intento di carattere prevalentemente culturale ed antiquario. Il nostro pontefice agì invece in questo modo perché riconosceva quel materiale come di produzione sostanzialmente 'propria', ossia sacerdotale, e perché solo in quanto tale ne sosteneva ancora la pratica utilità, anche nella nuova fase storica che si stava aprendo.

hae exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est.

che chiaramente parla di un loro *exolescere*¹¹ all'inizio della repubblica, e d'altra parte

Liv. 6.1.10: In primis foedera ac leges – erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges – conquiri, quae compararent, iusserunt; alia ex eis edita etiam in volgus: quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos suppressa

che invece, a proposito dell'esigenza di recuperare il materiale normativo esistente prima dell'incendio gallico, considera l'utilità di alcune *leges regiae* del tutto equivalente a quella delle XII Tavole.

Sul tema, in merito al quale naturalmente rilevano – pur forse meno direttamente – anche altre fonti,¹² vorremmo

11 Già in altra sede (*La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005) ci siamo, diffusamente, occupati di casi nei quali determinati precetti, di origine financo legislativa, potevano perdere vigore a seguito di un processo desuetudinario, che avesse il proprio punto di innesco in un qualche atto 'provvedimentale'. Qui si tratterebbe di una legge 'tribunizia', il che ha sempre comprensibilmente sollevato, in rapporto a quell'epoca, forti perplessità da parte della dottrina: v. ad es., per tutti, B. Albanese, *D. 1.2.2.12 e il problema della sua attribuzione*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, IV, Milano 1978, 3 ss., spec. 20; Guarino, *L'ordinamento* (nt. 5) 96 s. Si è tuttavia fatta strada la tendenza ad attribuire detta legge – che sarebbe stata di per sé emanata, appunto, più allo scopo di *exigere reges* che non direttamente di abolire le loro leggi – a Giunio Bruto, *tribunus celerum* ancor prima che console (ed anzi *magister equitum*, con potere di convocare i comizi, secondo l'autorevole opinione di G. Valditara, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989, 165 ss.): v. per esempio F. Nasti, *Dalla monarchia alla repubblica: Pomponio lettore di Dionigi* (*D. 1.2.2.3, Pomp. 'l. s. ench.', L. 178*), in *Iura* 69, 2021, 169 ss.; M.F. Cursi, *Ius certum* (nt. 5) 101 ss. e ntt. 69-70, con ulteriore elenco di autori.

12 Intanto si vedano gli stessi passi di Dion. Hal. 3.36.4 e Macr. sat. 3.11.5 (entrambi riportati *supra*, alla nt. 6): nel primo, significativamente, come detto, si imputa all'inizio della repubblica l'impresa di Papirio; nel secondo il *ius Papirianum* viene in qualche modo presupposto, secondo noi, come diritto vigente. V. poi per esempio Dion. Hal. 5.2.4 (τοῦτο δὴ τὸ πολίτευμα καταστησάμενοι καὶ ἄλλα τούτοις παραπλήσια οὐκ ὀλίγα πρόθυμον ἐποίησαν εἰς τὴν διαμονὴν τῶν πραγμάτων τὸν δημότην καὶ ταπεινὸν ὄχλον καὶ γὰρ τοὺς νόμους τοὺς περὶ τῶν συμβολαίων τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας φιλανθρώπως

svolgere una rapida riflessione, anche alla luce di alcune nostre generali convinzioni, tra le quali quella secondo cui una pressoché totale secolarizzazione del diritto si determinò solo con le XII Tavole.¹³

3. Siamo dell'opinione di Santoro che le *leges regiae*, antiche ordinanze dei re,¹⁴ avessero un contenuto giuridico-sacra-

καὶ δημοτικούς εἶναι δοκοῦντας, οὓς ἅπαντας κατέλυσε Ταρκύνιος, ἀνενώσαντο καὶ τὰς θυσίας τὰς τε κατὰ πόλιν καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν, ἃς ἐποίουντο κοινῶς συνιόντες οἱ δημόται τε καὶ οἱ φυλέται, πάλιν προσέταξαν ἐπιτελεῖσθαι, in merito al ripristino, in età repubblicana, delle leggi di Servio Tullio, abolite da Tarquinio; Liv. 34.6.4-8 (*Ego enim quemadmodum ex iis legibus quae non in tempus aliquod sed perpetuae utilitatis causa in aeternum latae sunt nullo abrogari debere fateor, nisi quam aut usus coarguit aut status aliquis rei publicae inutilem fecit, sic quas tempora aliqua desiderarunt leges, mortales, ut ita dicam, et temporibus ipsis mutabiles esse video. Quae in pace latae sunt, plerumque bellum abrogat, quae in bello pax, ut in navis administratione alia in secunda alia in adversa tempestate usui sunt. Haec cum ita natura distincta sint, ex utro tandem genere ea lex esse videtur quam abrogamus? Regia lex simul cum ipsa urbe nata, aut, quod secundum est, ab decemviris ad condenda iura creatis in duodecim tabulis scripta? sine qua cum maiores nostri non existimarint decus matronale servari posse, nobis quoque verendum sit ne cum ea pudorem sanctitatemque feminarum abrogemus*), in merito alla possibilità che una *lex regia*, al contrario della legge che si stava in quel frangente discutendo, potesse essere ritenuta, in età repubblicana avanzata, come non abrogabile perché *lata in aeternum perpetuae utilitatis causa*.

- 13 Del diritto, non ovviamente ancora della giurisprudenza. Sul punto la letteratura è sterminata; ma basti qui invocare il rilievo che, tranne poche eccezioni, le XII Tavole non contengono che norme dirette a disciplinare i rapporti tra le persone: ciò, immediatamente, non mediatamente, non insomma nel senso che la violazione di esse comportasse l'applicazione di una sanzione di ordine sacrale, quasi che il soggetto offeso, cui riparare, dovesse in ogni caso in primo luogo stimarsi la divinità. Ciò che invece è, pressoché sempre, nelle *leges regiae*.
- 14 Si trattava in realtà, secondo noi, nella sostanza, di una serie di disposizioni che per lo più regolavano gli obblighi religiosi dei privati e le relative espiazioni, unilateralmente dettate dai sovrani, forse – talora – con un qualche coinvolgimento della popolazione, ma senza formale approvazione delle curie. D'altronde se, in tutto o anche solo in parte, il popolo fosse stato formalmente implicato, nell'*iter* di queste leggi, non si vede perché mai poi nella tradizione sia stato dato tanto risalto ai – non frequenti – episodi di affissione e pubblicazione delle stesse (per cui v. *supra*, nt. 7, con le fonti ivi richiamate). La questione, che per noi è connessa a quella del ruolo che i *pontifices* storicamente giocarono in questo campo, vede a nostro avviso la dottrina ancora prevalentemente attestata sulla posizione da noi fatta propria (Guarino, *L'ordinamento* (nt. 5) 187 s., per cui i monarchi emanavano tali leggi in quanto *reges sacrorum*; Giunti, *Adulterio* (nt. 5) 18, 22, che parla di pronunce autoritative di regole comportamentali; Santoro, *Sul*

le, ed anche per questo debbono ritenersi sostanzialmente frutto dell'apporto elaborativo della scienza dei *pontifices*, alla cui custodia furono a lungo affidate,¹⁵ sebbene poi certa-

ius Papirianum (nt. 2) 399 ss., spec. 411 ss.; Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, 38 s.; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 9 e nt. 8; Falcon, *L'omicidio* (nt. 5) 10 e ntt. 5-6; M. Carbone, *Una lex regia sulla verberatio parentis. Il contributo interpretativo delle fonti letterarie*, in *The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, XVI, a cura di C. Faralli, Bologna 2023, 1 ss.; Cursi, *Ius certum* (nt. 5) 91 s. e ntt. 9-12, ove altra bibliografia); ma l'idea di un'approvazione dei comizi curiati, sostenuta da Watson, *Roman Private Law* (nt. 5) 105; A. Corbino, *La capacità deliberativa dei comitia curiata*, in *Le strade del potere*, a cura di A. Corbino, Catania 1994, 65 ss., e riproposta come si sa da Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) 283 ss., per le sole leggi di contenuto non religioso, ha avuto ultimamente un qualche seguito da parte degli studiosi: v. per esempio, pur con dubbi e distinguo, Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss.; Id., *The Laws* (nt. 5) 122 ss.; Amunátegui Perelló, *The Twelve Tables* (nt. 8) 61 ss., che persino si interroga sulla possibilità di un'influenza greca nell'adozione di certi modelli procedurali; Rocco, *The leges regiae* (nt. 9) 77 s.

- 15 Sotto questo profilo, si può dire che Papirio dia compimento ad un'attività che pontificale era sempre stata, e che come tale anzi risulta dalle fonti citate *supra*, alla nt. 7. Ma a testimonianza di quanto i pontefici, ancora in età repubblicana, continuassero a considerare la gestione, interpretativa ed applicativa, delle *leges regiae* come cosa di propria gelosa spettanza si può addurre lo stesso Liv. 6.1.10, trascritto *supra*, nel testo. Opportunamente attenti alla eminentemente funzione esercitata dai *sacerdotes iuris* sono per esempio Tondo, *Introduzione* (nt. 5) 12 ss., 53 e nt. 35, anche a proposito dei libri e commentarii pontificali, in cui erano custodite le disposizioni regie, delle quali poi, come si evince dal citato passo liviano, i *pontifices* tentavano in qualche modo di riappropriarsi; Watson, *Roman Private Law* (nt. 5) 104, che citando Schulz ipotizza una vigilanza pontificale sui contenuti anche di opere tarde, come quella di Granio Flacco *de iure Papiriano*; Franciosi, *Leges regiae* (nt. 1) xvi, per il quale il complesso del diritto sacro, sovente attribuito in blocco alla legislazione di Numa Pompilio, è in realtà quello degli archivi dei pontefici; Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) spec. 291, limitatamente, s'intende, alle *leges regiae* di derivazione numana e quindi di contenuto soltanto sacrale; Laurendi, *Leges regiae* (nt. 5) 12, 37 ss., 185 ss., che a sua volta si pronuncia in merito alle perduranti esigenze di segretezza avvertite dai sacerdoti, le quali alla studiosa appaiono in contraddizione con certa loro periodica disponibilità anche, come si è visto, alla pubblicazione (osservazione, questa, che troviamo senz'altro appropriata: ma il problema è a nostro avviso risolvibile, per l'età regia, tenendo conto delle condizioni politiche e del rapporto sussistente con i diversi re, e per l'età repubblicana, come la stessa L. riconosce, tenendo conto del fatto che la diffusione del *ius civile*, ora per lo più laicizzato ed esibito nelle XII Tavole, era un fatto storico politicamente irreversibile, mentre quella del *ius sacrum* niente affatto); Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 9 s., pur col rilievo che almeno Granio Flacco, in età cesariana, pontefice non era; Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss., per cui è indubbio il ruolo svolto *ex post* dai pontefici, nella reinterpretazione storica, nella gestione della tradizione promanante dai re nomoteti.

mente il linguaggio in cui erano scritte, intriso degli arcaismi propri dell'uso sacerdotale, sia stato sottoposto, come quello delle XII Tavole,¹⁶ ad un qualche aggiornamento.¹⁷

Esse, se non espressamente riprese da precetti decemvirali ed in questi anzi trasfuse,¹⁸ ebbero probabilmente sempre minor incidenza sulla disciplina degli istituti del *ius civile*, ormai resosi autonomo.

Per questo, forse, delle *leges regiae* si disse che persero vigore in età protorepubblicana.¹⁹

- 16 Sull'opera di adattamento formale del testo tavolare, dovuta per lo più alla laboriosità di Sesto Elio Peto, ci permettiamo di rinviare al nostro recente *Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi*, in *Scripta extravagantia. Studi Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fargnoli, Milano 2024, spec. 407 ss., con gli autori ivi richiamati.
- 17 Cfr. sul punto per esempio Tondo, *Introduzione* (nt. 5) 45 ss., 53, secondo cui ciò dovette avvenire anche in coincidenza della loro parziale ripubblicazione, seguita all'incendio gallico; A. Watson, *Si adorat furto*, in *Labeo* 21, 1975, 194; Giunti, *Adulterio* (nt. 5) 17, per la quale, nonostante aggiornamenti linguistici, le tracce di arcaismi restano; Amunátegui Perelló, *The Twelve Tables* (nt. 8) 68, per cui senza gli aggiornamenti in questione Granio Flacco nel I secolo non sarebbe stato in grado di leggere il latino di fine VI; Laurendi, *The leges regiae* (nt. 5) 101 s., ad avviso della quale invece fu forse lo stesso Flacco a soddisfare alle esigenze di adattamento linguistico di un materiale normativo che comunque, nei secoli, era stato interessato da diverse sovrapposizioni e reinterpretazioni.
- 18 Come risulta sia avvenuto per la famosa norma sulla triplice vendita, già riscontrabile in *lex Rom.* 8 (per cui v. Dion. Hal. 2.27.1), o magari, financo, per quella che sanciva, a carico del padre, il divieto di vendere il figlio che avesse già preso moglie, riscontrabile in *lex Num.* 3 (per cui v. Dion. Hal. 2.27.4): difficile pensare, a nostro avviso, che si sia trattato di fenomeni di anticipazione storica, anche alla luce della testimonianza dello stesso Dion. Hal. 2.27 (spec. 4: "Ὅτι δ' οὐχ οἱ ἄνδρες δέκα οἱ τριακοσίοις ἔτεσιν ὑστερον ἀποδειχθέντες ἐπὶ τὴν ἀναγραφὴν τῶν νόμων πρῶτοι τοῦτον εἰσηγήσαντο τὸν νόμον Ῥωμαίοις, ἀλλ' ἐκ πολλοῦ κείμενον παραλαβόντες οὐκ ἐτόλμησαν ἀνελεῖν, ἐκ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων καταλαμβάνομαι, μάλιστα δ' ἐκ τῶν Νόμα Πομπιλίου τοῦ μετὰ Ῥωμύλον ἄρξαντος νόμων, ἐν οἷς καὶ οὗτος γέγραπται· ἂν πατὴρ υἱῶ συγχωρήσῃ γυναικὰ ἀγαγέσθαι κοινωνὸν ἑσομένην ἱερῶν τε καὶ χρημάτων κατὰ τοὺς νόμους, μηκέτι τὴν ἐξουσίαν εἶναι τῷ πατρὶ πωλεῖν τὸν υἱόν· ὅπερ οὐκ ἂν ἔργαψεν εἰ μὴ κατὰ τοὺς προτέρους νόμους ἀπαντας ἐξῆν τῷ πατρὶ πωλεῖν τοὺς υἱοὺς), cui va con ogni evidenza attribuita una valenza di carattere generale. Sul tema – che a nostro avviso meriterebbe ben altri approfondimenti rispetto a quelli finora operati dalla dottrina – ci limitiamo a rinviare, qui, per esempio a Tondo, *Introduzione* (nt. 5) 9; Laurendi, *Leges regiae* (nt. 5) 12, 185; Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss.
- 19 O cominciarono a perdere inesorabilmente vigore, secondo la già addotta testimonianza di D. 1.2.2.3 (Pomp. *l. s. ench.*). Certo, più si è inclini ad ammettere, come Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) spec. 291, l'esistenza di prescrizioni regie non rilevanti dal diritto sacro, più sarà facile postularne la

A nostro avviso, un atto compiuto in violazione della norma dettata da una legge regia, anche se col tempo verrà forse ritenuto di per sé valido sul piano del *ius civile*, darà pur sempre luogo, comunque, a conseguenze sanzionatorie operanti sul piano del *ius sacrum*.²⁰

Facciamo l'esempio di un ripudio espresso fuori dai casi previsti da *lex Rom.* 9,²¹ come nella famosa vicenda di Spurio

completa caduta, in età repubblicana, a causa della concorrenza subita dalle XII Tavole e dalla relativa *interpretatio*; cfr. per esempio Smith, *Leges regiae* (nt. 5) 91 ss., che riprendendo in parte Mantovani parla di leggi destinate ad essere sostituite dalle XII Tavole.

20 Per un possibile appiglio testuale, a sostegno di questa affermazione di carattere generale, v. per esempio Plut. *Rom.* 22.3 (riportato integralmente *infra*, alla nt. 21), che è, lo ricordiamo, autore tardo, e che, proprio nel prospettare l'operatività della sanzione sacrale (εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων τὸν δ' ἀποδόμενον γυναικᾶ θύεσθαι χθονίσιοις θεοῖς), sembra dare per impregiudicato ogni altro profilo. A nostro avviso dunque, anche quando le XII Tavole intervennero a laicizzare il diritto, talune limitazioni derivanti dalle *leges regiae*, sebbene non più propriamente valide sotto il profilo civilistico, e benché almeno in parte sottoposte ad un processo desuetudinario, continuarono tuttavia ad influenzare in modo alquanto significativo il costume sociale, e vennero quindi osservate fino ad epoca tarda. Si può allora genericamente affermare che in età repubblicana il diritto sacro in qualche modo sanzionava taluni 'abusi' del *ius civile*, nella sfera del quale poteva perciò indirettamente incidere. Su questa linea, ci paiono collocarsi per esempio Watson, *Roman Private Law* (nt. 5) 104, di cui, come già detto (cfr. *supra*, nt. 12), condividiamo l'impressione che anche Macr. *sat.* 3.11.5, nella sua epoca, alludesse al *ius Papirianum* come diritto ancora in vigore; Albanese, *Macrobio* (nt. 7) 29 nt. 33, per il quale l'opera *de iure Papiriano* di Granio Flacco era prevalentemente giuridica, e non antiquaria, proprio perché trattava di temi di diritto vigente; Mantovani, *Le due serie* (nt. 5) 291, limitatamente, s'intende, alla sola 'serie' di leggi di origine numana e di natura perciò sacrale; Rocco, *The leges regiae* (nt. 8) 77 ss., 92 ss., secondo cui è soprattutto Livio, in generale nella sua narrazione, ed in particolare in passi come quelli da noi sopra citati (6.1.10; 34.6.7), ad addurre le *leges regiae* allo scopo di valorizzare ciò che, nel contenuto religioso di esse, ancora vi era di attuale; Falcon, *L'omicidio* (nt. 5) 119 ss., 180, per il quale non vi sono dubbi che le prescrizioni sacrali dettate dalle leggi regie, come ad esempio quella che imponeva l'offerta dell'ariete in caso di omicidio involontario, sopravvivano in età repubblicana, come ampiamente attestato nelle fonti.

21 Per cui v. Plut. *Rom.* 22.3: ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀρολεῖρειν ἄνδρα, γυναικᾶ δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακεῖα τέκνων ἢ κλειδῶν ὑροβολῆ καὶ μοιχευθεῖσαν εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων τὸν δ' ἀποδόμενον γυναικᾶ θύεσθαι χθονίσιοις θεοῖς; cfr. *lex Rom.* 7 (Dion. Hal. 2.25.6). Il ripudio era in origine previsto per quei medesimi comportamenti (l'adulterio, l'aver bevuto vino, la sottrazione delle chiavi di casa, l'avvelenamento dei figli) che fra l'altro legittimavano l'uomo anche all'esercizio del

Carvilio Ruga,²² in cui la moglie era soltanto sterile, e quindi

ius occidendi nei confronti della donna sottoposta alla sua potestà maritale, previa convocazione del *consilium* domestico (tranne forse che per il caso di adulterio flagrante), cui partecipavano, probabilmente, anche i *propinqui* della donna (essendo, sotto questo ed altri profili, la *potestas* sulla moglie soggetta a più limiti rispetto a quella sui figli). La letteratura in materia è, come si sa, sterminata; ma si veda, in questa sede, soprattutto Giunti, *Adulterio* (nt. 5).

- 22 Su tale episodio v. Val. Max. 2.1.4: *Repudium inter uxorem et virum a condita urbe usque ad centesimum et quinquagesimum annum nullum intercessit. Primus autem Sp. Carvilius uxorem sterilitatis causa dimisit. Qui, quamquam tolerabili ratione motus videbatur, reprehensione tamen non caruit, quia ne cupiditatem quidem liberorum coniugali fidei praeponi debuisse arbitrabantur*; Gell. 4.3.1-2: *Memoriae traditum est quingentis fere annis post Romam conditam nullas rei uxoriae neque actiones neque cautiones in urbe Roma aut in Latio fuisse, quoniam profecto nihil desiderabantur nullis etiam tunc matrimoniis divertentibus. Servius quoque Sulpicius in libro quem composuit de dotibus tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit cum Spurius Carvilius, cui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur, anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio M. Atilio P. Valerio consulibus. Atque is Carvilius traditur uxorem quam dimisit egregie dilexisse carissimamque morum eius gratia habuisse, sed iurisiurandi religionem animo atque amori praevertisse, quod iurare a censoribus coactus erat uxorem se liberum quaerendum gratia habiturum*; 17.21.44: *Anno deinde post Romam conditam quingentesimo undevicesimo Sp. Carvilius Ruga primus Romae de amicorum sententia divortium cum uxore fecit, quod sterila esset iurassetque apud censores uxorem se liberum quaerendorum causa habere*; Dion. Hal. 2.25.7: κατὰ δὲ τὴν ἑβδόμην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ὑπατευόντων Μάρκου Πομπωνίου καὶ Γαίου Παπιρίου πρῶτος ἀπολύσαι λέγεται τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπόριος Καρουίλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανής, ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τιμητῶν ὁμοσάι τέκνων ἔνεκα γυναῖκί συνοικεῖν ἣν δ' αὐτῷ στεῖρα ἢ γυνή', ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ καίτοι δι' ἀνάγκην γενομένῳ μισούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου διετέλεσεν; Plut. *Thes.-Rom.* 35(6).4: *ἐν γὰρ ἔτει τριάκοντα καὶ διακοσίοις οὔτε ἀνὴρ ἐτόλμησε γυναικὸς οὔτε γυνὴ κοινωνίαν ἀνδρὸς ἐγκαταλιπεῖν, ἀλλ' ὥσπερ ἐν Ἑλλήσιν οἱ σφόδρα περιττοὶ τὸν πρῶτον ἔχουσιν εἰπεῖν πατροκτόνον ἢ μητροφόνον, οὕτω Ῥωμαῖοι πάντες ἴσασιν ὅτι Καρβίλιος Σπόριος ἀπέπεμψατο γυναῖκα πρῶτος, ἀπαιδίαν αἰτιασάμενος*; *Lyc.-Num.* 25(3)13: *οὕτω Ῥωμαῖοι μνημονεύουσιν ὅτι πρῶτος μὲν ἀπέπεμψατο γυναῖκα Σπόριος Καρβίλιος, μετὰ τὴν Ῥώμης κτίσιν ἔτει τριάκοντα καὶ διακοσίοις οὐδενὸς τοιοῦτου γεγονότος, πρώτη δὲ γυνὴ Πιναρίου Θαλαΐα τοῦνομα διηνέχθη πρὸς ἑκυρὰν αὐτῆς Γεγανίαν Ταρκυνίου Σουπέρβου βασιλεύοντος, οὕτω καλῶς καὶ κοσμίως τεταγμένα τὰ τῶν γάμων ἦν ὑπὸ τοῦ νομοθέτου*; *Quaest. Rom.* 14: *ταῖς δὲ γυναιξίν οὐδ' ὅλως ἐξῆν ἐπικαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν ἰστορεῖται γοῦνδ' οἱ πρῶτος μὲν ἐξέβαλε γυναῖκα Σπόριος Καρβίλιος ἐπ' ἀτεκνία, δεῦτερος δὲ Σουλπίκιος Γάλλος ἐφελκυσσάμενην ἰδὼν κατὰ κεφαλῆς τὸ ἱμάτιον, τρίτος δὲ Πόπλιος Σεμπρώνιος ἀγῶνα θεωρήσασαν ἐπιτάφιον*; 59: *ὄψε δ' ἤρξαντο μισθοῦ διδάσκειν, καὶ πρῶτος ἀνέωξε γραμματοδιδασκαλεῖον Σπόριος Καρβίλιος, ἀπελεύθερος Καρβιλίου τοῦ πρῶτου γαμετῆν ἐκβαλόντος*. Le fonti si esprimono in modo contraddittorio sulla datazione dei fatti; ma la dottrina

incolpevole di alcunché.²³ La lettura delle fonti non ci autorizza in alcun modo a dubitare che l'atto avesse in ogni caso dissolto il vincolo coniugale, ma restano evidenti le preoccupazioni di ordine giuridico-religioso,²⁴ come si evince dal-

per lo più concorda nel farli risalire al 230 a.C. circa. Per una rassegna v. ad esempio F.K. von Savigny, *Über die erste Ehescheidung*, in *Vermischte Schriften*, I, Berlin 1850, 81 ss.; R. Yaron, *Minutiae of Roman Divorce*, in *TR* 28, 1960, 1 ss.; A. Watson, *The Divorce of Carvilius Ruga*, in *TR* 33, 1965, 38 ss.; E. Cantarella, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma*, dir. A. Schiavone, IV, Roma 1989, 585 s.; Giunti, *Adulterio* (nt. 5) 94 s.; Ead., *Consorts vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Firenze 2004, 107 ss., spec. 109 s. e nt. 55, 110 e nt. 59; R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 198; I. Piro, *Unioni confarreate e diffarreatio. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in *Index* 25, 1997, 274 ss., spec. 297 nt. 123; Ead., *Matrimonio e condizione della donna*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, I, a cura di M.F. Cursi, Napoli 2018, 162 e nt. 42; C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi coerente in età protoimperiale*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 40 s.; Sanna, *Dalla paelex* (nt. 7) 190 e nt. 60; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 158, 188 s., spec. 189 e nt. 109.

- 23 In quasi tutte le testimonianze appena sopra riportate, quello di Carvilio Ruga viene tramandato come il primo divorzio della storia di Roma: cosa di per sé impossibile, naturalmente, e allora gli studiosi generalmente lo interpretano nel senso che si sia trattato del primo caso in cui, con grande sdegno dell'opinione pubblica, un marito avesse ripudiato la moglie non perché fosse incorsa in una delle infrazioni previste dalla tradizione, ma appunto per un altro motivo, ossia la sterilità (cui fanno espresso riferimento Val. Max. 2.1.4; Gell. 17.21.44; Dion. Hal. 2.25.7; Plut. *Thes.-Rom.* 35(6).4; *Quaest. Rom.* 14). A conferma, v. per esempio Watson, *The Divorce* (nt. 22) spec. 41, 47; Cantarella, *La vita* (nt. 22) 585 s.; Giunti, *Adulterio* (nt. 5) 94 s. nt. 78; Ead., *Consorts vitae* (nt. 22) 111 s. e nt. 65, la quale, pur ampiamente richiamando la dottrina pronuciatasi nel senso da noi accolto, non esclude l'ipotesi che la vera novità del caso sia consistita nella celebrazione di un procedimento giudiziario di restituzione della dote (sul che v. *infra*, nt. 25); Fiori, *Homo sacer* (nt. 22) 198, che parla di primo caso di ripudio atipico; Piro, *Unioni* (nt. 22) 275 s., 297 s. ntt. 126 e 128 ss., che comunque contempla anche l'ipotesi di cui si è detto per Giunti; Cascione, *Antichi modelli* (nt. 22) 40 s. e nt. 70; Sanna, *Dalla paelex* (nt. 7) 190 e nt. 60; v. anche Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 158, 188 ss., del quale ci pare tuttavia discutibile, oltre che non documentata, l'affermazione secondo cui il matrimonio, o almeno quello *sine manu*, sarebbe stato da tempo dissolubile per sterilità.
- 24 Oltre che di ordine morale e, per così dire, 'politico', dato il clamore che suscitò tra la gente comune il comportamento di un esponente della classe dirigente (quale dalle fonti risulta in effetti che Carvilio Ruga fosse: v. ancora in particolare Gell. 4.3.2; Dion. Hal. 2.25.7; cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York 1951, rispettivamente 223 e 228; 276, circa il consolato (del 234 e 228) e l'augurato (fino al 211) del nostro. A commento, v. per esempio Giunti, *Consorts vitae* (nt. 22) 108 s., 126, 129; Piro, *Unioni* (nt. 22) 276 s. e ntt. 133-134, la quale oltretutto presume che le nozze

la circostanza che si cerca di giustificare il divorzio, il quale avrebbe dato altrimenti luogo ad obblighi espiatori,²⁵ sulla base del giuramento prestato da Carvilio, ad avere figli da quell'unione matrimoniale.²⁶

di Carvilio, appartenendo egli alla *nobilitas*, fossero confarreate; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 188 s.

- 25 Si può ragionevolmente supporre che, nonostante una qualche attenuazione del rigore della tradizione, gli obblighi di cui a *lex Rom.* 9, consistenti nel consacrare parte dei beni agli dei e di offrire ad essi cerimonie espiatorie, fossero ancora in vigore. In merito, cfr. per esempio Giunti, *Consors vitae* (nt. 22) 120, che parla di vincolo sacrale e di una (potenziale) responsabilità correlata alla sua rottura; Fiori, *Homo sacer* (nt. 22) 198, secondo il quale peraltro in epoca postdecemvirale la sanzione per il marito sarebbe stata ridotta da *consecratio capitis* a, per l'appunto, *consecratio bonorum*; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 188 ss., che in questo caso intravede sì segni di mitigazione del rigore del *ius sacrum*, ma non certo del suo venir meno. Forse non era più come tale in vigore la norma della nostra *lex regia* che imponeva al marito di cedere alla donna ingiustamente ripudiata la metà delle proprie sostanze: qui almeno – come per esempio rilevano Cantarella, *La vita* (nt. 22) 585 s.; Giunti, *Consors vitae* (nt. 22) 114 – sembra certo che Carvilio non abbia pagato niente. Risulta allora interessante, e suscettibile senz'altro di approfondimento, l'idea, fondata sulla testimonianza di Gell. 4.3.2 (sopra trascritto), che la giurisprudenza ne abbia tenuto in qualche modo conto nell'avviare, d'intesa col pretore, il processo di riconoscimento della tutela della dote, ai fini della sua restituzione in circostanze come questa. Cfr. per esempio Watson, *The Divorce* (nt. 22) 46 s.; Cantarella, *La vita* (nt. 22) 586, per cui l'episodio "dette impulso" alla enucleazione della disciplina sulla dote; Giunti, *Consors vitae* (nt. 22) 113 s. e nt. 69, la quale giustamente parla di emersione di quelle esigenze che poi saranno alla base di rimedi come la *cautio* e l'*actio rei uxoriae* (pur dovendo noi precisare che la fama della vicenda si deve, più che ad altro, al motivo del ripudio, che era senza precedenti); Piro, *Unioni* (nt. 22) 275 s., 298 nnt. 127-128, con considerazioni acute, ma forse un po' audaci laddove l'a., traendo spunto dal sommario di Gell. 4.3, si spinge ad affermare che già in quegli anni, nel caso appunto di Carvilio, sarebbe stata per la prima volta esperita l'azione di restituzione della dote (la cui formulazione, da parte del pretore urbano, è invece secondo noi successiva, come abbiamo cercato di spiegare in *La recezione nel ius civile dei iudicia bonae fidei. Questioni di metodo e di merito*, Napoli 2015, spec. 126 s.).
- 26 In tale circostanza, alla fine Carvilio Ruga sarebbe stato pertanto esentato da ogni responsabilità, forse con una qualche forzatura della tradizione, tale da acuire, riteniamo, la disapprovazione popolare. Ciò, come si è detto, adducendo l'obbligo di attenersi al giuramento *liberorum quaerendorum causa* (per cui v. Gell. 4.3.2; 17.21.44; Dion. Hal. 2.25.7), prestato davanti ai censori, in un'occasione che non interessa, qui, con precisione indagare. Per una rassegna di opinioni v. ad esempio Savigny, *Über die erste Ehescheidung* (nt. 22) 81 ss.; Cantarella, *La vita* (nt. 22) 585; Giunti, *Adulterio* (nt. 5) 94 s. nt. 78; Ead., *Consors vitae* (nt. 22) 117 ss., la quale, riprendendo Savigny, a ragione osserva come ogni matrimonio fosse, naturalmente e socialmente, orientato alla procreazione, e che dunque non vi sarebbe

In ragione di ciò, legittimamente, si disse altresì che le leggi regie erano sopravvissute e che continuarono ad essere applicate, conformemente alla interpretazione che ad esse i pontefici via via dettero.²⁷

stato bisogno di una dichiarazione giurata *ad hoc* (quale evidentemente in questo caso dev'essere considerata), rilasciata ai censori, ossia a coloro che avrebbero dovuto sanzionare la condotta di Carvilio, ma con i quali un nobile come lui era probabilmente in combutta: operazione, questa, che comprensibilmente non salvaguardò l'interessato dallo scotto del biasimo sociale; Piro, *Unioni* (nt. 22) 274, che parla di giuramento pubblicamente reso davanti ai censori, per rispettare il quale egli sacrifica l'amore per la moglie; Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*², Milano 2014, 4 s. e nt. 7; Id., *Il matrimonio* (nt. 5) 158, 188 s. e nt. 108, il quale a sua volta allude ad una complicità politica dei censori nel perseguimento dello scopo di derogare al precetto che vietava il divorzio quando la moglie fosse incolpevole; Sanna, *Dalla paelex* (nt. 6) 190 e nt. 63, ove compare un utile elenco di autori.

27 Possiamo dunque affermare, con A. Magdelain, *Les XII Tables et le concept de ius*, in *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff*, a cura di O. Behrends, C. Link, Göttingen 1987, 14 s., 21, che durante la repubblica esistettero, sottoposte ad interpretazione sacerdotale, due 'masse' normative: le XII Tavole e le leggi regie. Naturalmente sulle prime si innestò poi la riflessione della giurisprudenza laica che, col contributo del pretore, ne propiziò un aggiornamento e, entro certi limiti, un superamento; sulle seconde no, ma questo non impedì ai pontefici stessi di rendere progressivamente meno rigorosa l'applicazione del *ius sacrum*, in un'epoca di secolarizzazione della cultura e del costume (come noi riteniamo di aver dimostrato, anche a prescindere dall'esistenza di una legge regia da applicare: v. in particolare L. Franchini, *A proposito del votum ex incerta pecunia del 200 a.C.*, in *AG* 221, 2001, 159 ss.).

Per quanto specificamente attiene a *lex Rom.* 9, è evidente che la deroga sancita nel caso di Sp. Carvilio Ruga rappresentò un precedente favorevole alla individuazione di ulteriori ipotesi, diverse da quelle tradizionali, in cui il marito poteva impunemente ripudiare la moglie, incentivando la prassi dei divorzi facili, sempre validi, d'altronde, sul piano del *ius civile*. Sul tema, cfr. per esempio Cantarella, *La vita* (nt. 22) 586, per la quale grazie ad un simile significativo precedente il divorzio si avvia a diventare più 'libero'; Fiori, *Homo sacer* (nt. 22) 198, che addirittura ritiene di individuare le suddette ulteriori ipotesi in quelle riportate da Val. Max. 6.3.10-12; Giunti, *Consors vitae* (nt. 22) 107 ss., spec. 129; Astolfi, *Il matrimonio* (nt. 5) 188, per il quale i divorzi divennero, anche nelle classi più alte, inevitabilmente più numerosi, a causa della laicizzazione dello stile di vita, di cui è spia, come si è visto, la tendenza, fatta propria dai censori, ad attenuare la portata delle norme di *ius sacrum*.

Editorial and publishing policies

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY

1. Raimondo Santoro, *Per la storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.
3. Antonio Lindiner, *Credito immobiliare ai consumatori e obblighi di condotta degli intermediari*, 2021.
4. Ulrico Agnati and Mario Varvaro (eds.), *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, 2022.
5. Anna Maria Giomaro e Maria Luisa Biccari, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, 2022.
6. Ornella Spataro, *Sindacato di legittimità costituzionale e legalità penale. Il delicato equilibrio tra ruolo della Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore negli itinerari giurisprudenziali più recenti*, 2022.
7. Vincenzo Roberto Imperia, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII). Potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, 2022.
8. Annarosa Gallo, Maria Colomba Perchinunno, Michele Dionigi e Pierangelo Buongiorno (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, 2022.
9. Caterina Scaccianoce, *Prova tecnica e contraddittorio nel processo penale*, 2023.
10. Simona Feci, *I criminalisti dello Stato della Chiesa. Famiglie, carriere e biblioteche (XVII secolo)*, 2023.
11. Stefania Pietrini, *La legislazione di Zenone (474-491)*, 2023.
12. Caterina Ventimiglia, *Amministrazione performante e sistema dei controlli interni*, 2023.
13. Mario Varvaro (ed.), *Human Rights Reloaded*, 2024.
14. Lorenzo Acconciamezza, *Principi costituzionali fondamentali ed esclusione dell'illecito internazionale*, 2024.
15. Giuseppe Lauricella (a cura di), *Questioni istituzionali nel dibattito attuale*, 2024.
16. Monica De Simone, *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato*, 2024.
17. Paola Di Simone, Annalisa Mangiaracina e Lucia Parlato (a cura di), *120 anni di Polizia Scientifica: l'identificazione personale tra scienza e diritto*, 2024.
18. Mario Varvaro e Monica De Simone (a cura di), *Scritti con Raimondo Santoro*, 2024.

Finito di stampare nel mese di
dicembre 2024
presso
Fotograph s.r.l.
Palermo

Editing e typesetting
Anna C. Filizzola

Questi tre tomi raccolgono gli scritti di studiosi e studiosi di diritto romano che, pur svolgendo la propria attività in università sparse in varie parti del mondo, desiderano raccogliersi idealmente in un cerchio non intorno, ma insieme a Raimondo Santoro.

Nel contributo che apre la raccolta, Santoro riprende i temi delle Sue ultime indagini nell'orizzonte più vasto dei precedenti studi e, nel riannodare le fila di una vita dedicata alla ricerca scientifica, offre un quadro della Sua concezione del diritto come esperienza giuridica. È una concezione sperimentata in ogni manifestazione del Suo magistero, non solo nell'attività didattica o con i Suoi scritti, ma anche – e soprattutto – nel dialogo quotidiano con chi fino a oggi Gli è stato accanto.

La varietà e la rilevanza dei temi da Lui affrontati per oltre mezzo secolo, così come l'ampiezza e la molteplicità delle prospettive che caratterizzano la produzione dei grandi studiosi, trova eco nei numerosi contributi confluiti in questi Scritti con Raimondo Santoro, che vanno dal diritto privato al diritto pubblico, dal processo privato e criminale alla critica testuale, spaziando anche nella storia della giurisprudenza romana e nella storia della storiografia.

I volumi diventano così un segno di gratitudine per il Suo magistero, che si colloca a pieno titolo nel solco dell'illustre tradizione della Scuola romanistica palermitana, raccolta dal Suo maestro Bernardo Albanese e trasmessa a quanti hanno saputo farne propria la sostanza anche nello stile accademico.